

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)**

Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2002- Suppl. Ordinario n. 240

Omissis

Capo VI
ALTRI INTERVENTI

Art. 80

(Misure di razionalizzazione diverse)

Omissis

20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio".

Omissis